



Ministero dell'Istruzione ed il Ministero dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO "UBALDO FERRARI"

Via U. Ferrari 10 - 26022 CASTELVERDE (CR)

Tel. 0372427005 - C.F. 93037630196

E-mail: cric803006@istruzione.it - cric803006@pec.istruzione.it

CONTRATTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE

TRA

L'Istituto Comprensivo "Ubaldo Ferrari" - Via Ubaldo Ferrari, 10 - Castelveverde (C.F. 93037630196 - di seguito denominato "Istituto Comprensivo" - nella persona del suo legale rappresentante Dirigente Scolastico Prof.ssa Susanna Rossi, nata a Cremona il 06/10/1963 e domiciliata per la sua carica di Dirigente Scolastico presso l'Istituto Comprensivo Statale "U. Ferrari, 10 - C.F. 93037630196

E

ELENA FERRARI nata a Cremona il 12/09/1984 - C.F. e residente a MANERBIO, 25025 Via ISONZO 52, P.IVA 01713480190

PREMESSO

- che l'attività dell'insegnamento di teatro è stata deliberata dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto;
- che l'attività è finanziata dall'erogazione del diritto allo studio;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto relativo alla realizzazione del progetto "TEATRO E MAGIA" attività di insegnamento del teatro per l'anno scolastico 2023/2024.

Art. 1 - La sig.ra ELENA FERRARI si impegna a svolgere l'attività per n. 1 lezioni settimanali della durata di un'ora nelle classi terze e quarte della scuola primaria di Brazzuoli, negli orari previsti dal P.E.C.;

Art. 2 - Per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto il compenso spettante alla sig.ra ELENA FERRARI è quantificato in **Euro 1820,00** (non soggetto ad IVA Art. 27 DL 98/2011) - **CIG B0682701B5**.

Tale importo sarà pagato subordinatamente alla ricezione della ricevuta fiscale al termine dell'attività tramite bonifico bancario;

Art. 3 - La sig.ra ELENA FERRARI si impegna affinché i corsi siano inerenti all'insegnamento di teatro nella scuola primaria e nell'ambito della programmazione didattica;

Art. 4 – La sig.ra ELENA FERRARI si impegna e farà pervenire presso l’Istituto Comprensivo la dichiarazione di non assoggettabilità al versamento IVA;

Art. 5 – Il presente contratto **ha validità dal 20 febbraio 2024 al 30 aprile 2024**.

Art. 6 – Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, si informa che l’Istituto Comprensivo di Castelverde ha effettuato la Valutazione dei Rischi relativi alla struttura utilizzata.

Sulla base dell’analisi effettuata sono stati evidenziati all’interno dell’ambiente di lavoro i seguenti rischi:

- Rischio elettrico
- Rischio incendio
- Rischio meccanico (caduta)
- Rischi strutturali

GESTIONE DELLE EMERGENZE

1. Per ogni plesso scolastico è stato predisposto il Piano per la gestione delle emergenze che deve essere visionato dal personale esterno che opera all’interno dei plessi. Per la consultazione rivolgersi al referente di plesso.
2. Nel caso di comunicazione di emergenze e della necessità dell’evacuazione dei locali (indicata da 3 squilli di campana), abbandonare senza indugio, ma in maniera ordinata, il luogo di lavoro recandosi all’esterno dell’edificio, seguendo le indicazioni degli addetti all’emergenza.
3. Il rientro sui luoghi di lavoro ed il ripristino delle attività di lavoro sarà consentito solo previa specifica autorizzazione da parte del coordinatore dell’emergenza.
4. All’interno della Scuola è posizionata la segnaletica riportante il percorso, le indicazioni delle uscite di emergenza e delle vie di fuga da seguire.

Il rapporto di lavoro di cui trattasi è disciplinato dalle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il Foro competente è quello di Cremona le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del prestatore d’opera.

Art. 8 - Secondo il disposto della Legge n. 675/1996, la Scuola potrà utilizzare i dati personali forniti dalla società sportiva ed ogni variazione eventuale che la stessa si impegna a comunicare tempestivamente, ai fini esclusivi degli adempimenti previsti da disposizioni legislative e contrattuali, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa a tutela della privacy. Per le medesime esclusive finalità, i dati stessi potranno essere comunicati a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 9 - Il presente contratto può essere risolto in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della scuola, nel caso in cui l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.

IL PRESTATORE D’OPERA

Elena Ferrari



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Susanna Rossi